PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2793 di data 2 marzo 2020

Oggetto: Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s. m.
Lavori relativi a "Variante alla concessione edilizia 09/2015 dd. 12.06.2015 e autorizzazione della Commissione di coordinamento n. 2287 dd. 06.02.2017" nel rifugio escursionistico **FUCHIADE**, p.ed. 46 in C.C. Soraga II, in località Fuciada - Comune di Soraga.

Sono presenti:

- Giorgio CESTARI	- Presidente f.f.
- Silvio DALMASO	- componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
- Luca MALESANI	- componente supplente Servizio foreste e fauna
- Alberto CIPRIANI	- componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
- Sergio BENIGNI	- componente supplente Servizio prevenzione rischi
- Claudio PALLAORO	- componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali
- Elisabetta ROMAGNONI	- componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
- Paola VISINTAINER	- componente supplente Servizio geologico

Partecipano, senza diritto di voto, Antonio Nicolussi e Alessandro Silvestri del Servizio impianti a fune e piste da sci, Gian Marco Richiardone del Servizio turismo e sport, Ruggero Valentinotti del Servizio bacini montani e Matteo Merzliak del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che la l.p. 15 marzo 1993, n. 8 “Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate”, come modificata dalla l.p. 15 novembre 2007, n. 20, ha previsto che la Commissione di Coordinamento di cui all’articolo 6 della l.p. n. 7/1987 e s.m. rilasci le autorizzazioni previste dall’articolo 2, comma 6 della norma provinciale in materia di strutture alpinistiche.

Considerato che con d.P.P. n. 47-154/Leg di data 20 ottobre 2008 è stato approvato il regolamento per l’esecuzione della l.p. n. 8/1993, che stabilisce i requisiti, le caratteristiche e i servizi dei rifugi alpini e dei bivacchi.

Vista la domanda pervenuta in data 3 febbraio 2020, con la quale il sig. Sergio Rossi, legale rappresentante della società Rifugio Fuciade s.r.l. con sede in Soraga, ha chiesto, ai sensi della l.p. n. 8/1993 e s.m., l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori relativi a “Variante alla concessione edilizia 09/2015 dd. 12.06.2015 e autorizzazione della Commissione di coordinamento n. 2287 dd. 06.02.2017” nel rifugio escursionistico Fuchiade, p.ed. 46 in C.C. Soraga II, in località Fuciada, nel Comune di Soraga.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma dell'ing. Davide D'Incal, datati ottobre 2019.

Viste le deliberazioni della Commissione di coordinamento n. 1299 del 22 marzo 2010 relativa ai lavori di ampliamento e ristrutturazione del rifugio, n. 1416 del 13 dicembre 2010 relativa a I^ variante progettuale e realizzazione di spazi di parcheggio a servizio del rifugio, n. 1590 del 16 aprile 2012 relativa a II^ variante progettuale, n. 2102 del 2 novembre 2015 relativa a interventi di miglioramento funzionale ed ampliamento volumetrico con sopraelevazione ed aggiunta di corpi, n. 2230 del 26 settembre 2016 relativa a ulteriore variante alla II^ variante progettuale e n. 2287 del 6 febbraio 2017 relativa a ulteriore variante alla II^ variante progettuale.

Udito il relatore.

Preso atto che i lavori proposti riguardano modifiche esterne connesse al rivestimento di una canna fumaria e alla realizzazione di alcune finestre al posto di portefinestre e unificazione di due finestre in falda, nonché modifiche interne connesse a modesti spostamenti delle pareti divisorie volte a creare alcuni disbrighi e locali di deposito o riorganizzazione degli spazi, anche per alcune camere al primo e secondo piano.

Considerato che l’intervento proposto apporta un miglioramento per la struttura interessata sotto il profilo della gestione della struttura, ritiene di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi del comma 6, dell'articolo 2 della l.p. n. 8/1993.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- viste le deliberazioni della Commissione di coordinamento n. 1299 del 22/03/2010, n. 1416 del 13/12/2010, n. 1590 del 16/04/2012, n. 2102 del 02/11/2015, n. 2230 del 26/09/2016 e n. 2287 del 06/02/2017;
- visti gli articoli 2 e 5 della l.p. 15 marzo 1993, n. 8;
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- ad unanimità di voti;

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Rifugio Fuciade s.r.l. con sede in Soraga, all'esecuzione dei lavori relativi a "Variante alla concessione edilizia 09/2015 dd. 12.06.2015 e autorizzazione della Commissione di coordinamento n. 2287 dd. 06.02.2017" nel rifugio escursionistico Fuchiade, p.ed. 46 in C.C. Soraga II, in località Fuciada, nel Comune di Soraga, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;

2. di stabilire che per i lavori autorizzati con il presente provvedimento, i termini esecutivi siano quelli stabiliti con la deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2102 di data 2 novembre 2015;

3. di disporre che dovrà essere comunicata al Servizio turismo e sport l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;

4. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli articoli 6 e 11 della l.p. n. 7/1987;

5. di precisare che la presente autorizzazione non comprende la verifica del rispetto della normativa antincendio; eventuali pareri e/o certificazioni competono al Servizio antincendi e protezione civile;

6. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO	f.to IL PRESIDENTE F.F.
- Gianfranco Mittempergher -	- dott. Giorgio Cestari -

GMR